

Grandi derivazioni d'acqua al centro di una sentenza della Consulta sulla regione Abruzzo

Energia idroelettrica a gara

L'autoproduzione non consente di derogare alle regole

DI DOMENICO SEGRETI*

L'autoproduzione di energia idro-elettrica tramite una grande derivazione d'acqua "non consente di derogare al rispetto delle procedure finalizzate a garantire la concorrenza per il mercato" in quanto "la qualifica di autoproduttore non riveste alcun significato rispetto alla possibile acquisizione del ruolo di concessionario, e pertanto non giustifica la deroga al rispetto delle procedure indicate dall'art. 12 del D.Lgs n. 79 del 1999, a tutela della concorrenza". Dunque, le concessioni idroelettriche a scopo di autoproduzione, rilasciate a suo tempo a operatori industriali principalmente per il fabbisogno dei propri opifici, devono andare a gara al pari di tutte le altre concessioni anche per garantire un'uniforme regolazione su tutto il territorio nazionale.

La Corte Costituzionale, con la sentenza 102/2023, pubblicata lo scorso 25 maggio, torna sul tema delle grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico e in particolare sulla loro assegnazione mediante gare con procedure ad evidenza pubblica dichiarando l'illegittimità costituzionale della normativa regionale dell'Abruzzo.

Il quadro della materia è tracciato dall'art. 12 del D.Lgs 79/99 c.d. Decreto Bersani che, rimaneggiato più volte, prevede l'assegnazione (i) ad operatori economici scelti con procedure di gara aperte e trasparenti oppure (ii) a società a capitale misto pubblico privato, con il socio

privato scelto mediante procedura di gara oppure (iii) a operatori economici seguendo le procedure del Codice dei Contratti Pubblici in tema di partenariato pubblico privato.

Alle Regioni è demandata la disciplina delle modalità di svolgimento delle procedure, dei termini e dei criteri di ammissione ed assegnazione, dei requisiti di capacità finanziaria, organizzativa e tecnica adeguati all'oggetto della concessione richiesti ai partecipanti, ma pur sempre nel rispetto della normativa nazionale che richiede neces-

sariamente lo svolgimento di specifiche procedure di gara per l'assegnazione delle concessioni.

La Corte Costituzionale ha sempre ricondotto la disciplina dei procedimenti di assegnazione di tali concessioni idroelettriche all'ambito della tutela della concorrenza, quindi di competenza legislativa esclusiva dello Stato (sentenze nn. 259/2022 e 117/2022), senza che sia di ostacolo il loro attenersi al set-

tore energetico che, invece, è una materia di competenza concorrente tra Stato e Regioni.

In questo quadro la sentenza 102 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della Legge Regionale dell'Abruzzo n. 9/2022, che prevedeva che le grandi concessioni idroelettriche volte a soddisfare per almeno l'80 per cento il consumo energetico annuo del soggetto autoproduttore non fossero messe a gara con le procedure previste dall'art. 12 del Decreto Bersani, ma seguissero la procedura individuata dal Regolamento regionale n. 3 del 13 agosto 2017 che attribuisce inoltre una preferenza all'autoproduttore.

Per la Consulta l'assegnazione tramite la procedura selettiva prevista dal regolamento regionale 3/2017 in quanto profondamente diversa da quelle indicate dall'art. 12 del Decreto Bersani non è idonea a superare la lesione della competenza legislativa statale in tema di concorrenza.

*Studio legale
Raffaelli Segreti

IO ONLINE Il testo della decisione su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

